PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 76, COMMA 2 LETT. B) E C), DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI "FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI ESCLUSIVI PER I QUALI NON SONO ATTIVE CONVENZIONI REGIONALI – EDIZIONE 2026"

PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico [*INDICARE DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA*] _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA_____, con sede legale a _____, in via _____ n. _____, rappresentato da [*COGNOME E NOME*] _____, nella sua qualità di [*TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE*] _____, con riferimento alla procedura in epigrafe, dichiara di accettare il presente Patto di integrità. La mancata sottoscrizione e il mancato rispetto del presente patto costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 83-*bis*, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e dell'art. 1, comma 17, L. 06/11/2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Art. 1. Principi e finalità

1. Il presente Patto di integrità è un accordo fra l'Amministrazione e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 06/11/2012, n. 190, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla procedura di gara/al procedimento di affidamento all'esecuzione contrattuale.

2. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso da parte dell'operatore economico, sono regolarizzabili tramite la procedura di soccorso istruttorio.

3. Gli obblighi derivanti dal presente Patto di integrità si estendono anche:

a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;

b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

4. L'amministrazione committente nonché il suo personale e i suoi collaboratori sono consapevoli del presente Patto di integrità, ne condividono appieno lo spirito e i contenuti e si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla/al procedura/procedimento, si impegna a:

a) non attuare condotte finalizzate a influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;

b) non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

c) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;
d) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
e) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti all'assetto dell'Impresa;
f) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
g) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, anche attraverso l'istituto del *whistleblowing*, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
h) denunciare all'Autorità competente ogni tentativo di estorsione, intimidazione, pressione, condizionamento di natura criminale o ogni altra forma di illecita interferenza, intervenuti nella procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;
i) informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
j) rispettare il divieto di *pantouflage*[1], pertanto s'impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. In caso contrario si disporrà l'immediata esclusione del Concorrente dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
k) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dell'Amministrazione e dichiara di non avere parenti od affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che abbia partecipato alla definizione della procedura di gara e/o all'esecuzione del contratto e di impegnarsi a comunicare l'insorgere di ogni eventuale futura situazione di conflitto.
l) sottoporre identico Patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l'accettazione.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 1, sono a carico dell'aggiudicatario, per quanto compatibili, a seguito dell'espresso rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto fra le parti.

[1] D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 53, comma 16-*ter*. "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*".

4. Il Concorrente/Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dal Committente di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 4;

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4 "*Regali, compensi e altre utilità*", 6 "*Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse*", 7 "*Obbligo di astensione*", 8 "*Prevenzione della Corruzione*", 13 "*Disposizioni particolari per i dirigenti*", 14 "*Contratti e altri atti negoziali*" del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" e delle corrispondenti disposizioni del "*Codice di comportamento per il personale operante presso l'Azienda USL della Romagna*".

2. In particolare, l'Amministrazione assume l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L'Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto di integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico sia in veste di concorrente sia di aggiudicatario/affidatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la stessa è accertata:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi anche ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), del D.lgs. 31/03/2023, n. 36;

b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione/affidamento ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell'aggiudicazione/affidamento ed escussione della garanzia provvisoria;

c) la risoluzione di diritto del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva.

3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.Lgs. 104/2010.

Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Art. 5. Autorità competente in caso di controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta in conformità a quanto previsto dal contratto stipulato fra le parti e la documentazione ivi richiamata.

(Firmato digitalmente)